SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «La Sapienza» di Roma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1995.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «Scuola», di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 23 giugno 1995 tra l'A.RA.N. e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali CGIL/SCUOLA, SINASCEL/CISL, SISM/CISL e UIL/Scuola.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola» sottoscritto — a seguito della autorizzazione del Governo — il 4 agosto 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali CGIL/SNS, CISL/SINASCEL, UIL/Scuola, SISM/CISL e UNAMS.

95A4895

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 8 agosto 1995.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 recante applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali, e al decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 3, relative alla esenzione dall'obbligo della dichiarazione, ed all'art. 6, relative alle modalità di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti attinenti le dichiarazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991;

Considerato che gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono stabiliti in relazione alla natura ed alle quantità delle sostanze pericolose utilizzate;

Tenuto conto che i livelli di rischio cui la legge ricollega l'obbligo della dichiarazione e della notifica di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, devono essere individuati in modo tale da non sottoporre ad adempimenti diversi sostanze, o quantità di sostanze che presentano un analogo livello di rischio;

Visto il comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 8, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271;

In conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, dopo la lettera *h)* inserire le seguenti lettere:

«*i)* decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.».

2. All'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Per le sostanze ed i preparati pericolosi classificati come "molto tossici", "tossici", "infiammabili", "facilmente infiammabili", "capaci di esplodere", "comburenti" e "cancerogeni" si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità del 16 febbraio 1993, n. 50, e del decreto del Ministro della sanità del 28 gennaio 1992, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le sostanze e preparati pericolosi non ancora classificati si provvede con i criteri stabiliti dall'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988, n. 141 e dal decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, n. 46.».

3. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Esenzione dall'obbligo della dichiarazione).* — *1.* Fermo il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il fabbricante è esentato dall'obbligo della dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica alle seguenti condizioni:

a) la quantità di ogni singola sostanza deve essere inferiore ad un quinto delle rispettive quantità indicate nell'allegato III, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

b) per le altre classi di sostanze o preparati classificati ai sensi del precedente art. 2, le quantità devono essere inferiori ai limiti quantitativi indicati nella prima colonna della parte seconda dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991;

c) la quantità di ogni singola sostanza o preparato deve essere inferiore a 1 kg per le sostanze cancerogene e molto tossiche o tossiche.».

4. All'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, commi 1, 2, 3, 4 e 5, alla parola «sostanze» sostituire «sostanze o preparati».

5. Il comma 2 dell'art. 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, è sostituito dal seguente:

«*2*. Il fabbricante è tenuto ad effettuare, nel rispetto delle modalità di cui al cap. 2, dell'allegato III, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti, nonché a definire le quantità di materia e di energia che possono essere rilasciate in caso di incidente, e le conseguenze immediate o differite degli eventi identificati sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente, qualora:

a) la quantità di ogni singola sostanza sia più del 60% delle quantità di soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per complesso di impianti e depositi connessi;

b) le quantità di sostanze o preparati classificati ai sensi del precedente art. 2, qualora siano superiori al 60% dei limiti quantitativi indicati nella seconda colonna, della parte seconda, dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991;

c) la quantità di ogni singola sostanza o preparato sia superiore a 1 kg per le sostanze cancerogene e molto tossiche o tossiche.».

6. All'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, al punto *b)* le parole: «sostanze pericolose» sono sostituite con le parole: «sostanze e preparati pericolosi.».

7. Al punto 3.2.1.3 dell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, sostituire alla colonna «fattore» il valore «0.90» con il valore «0.97».

8. All'allegato *A* del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nell'allegato II, parte prima, primo periodo, le parole da: «Nel caso» a: «indicate nella parte prima», sono sostituite dalle parole:

«Nel caso in cui la presenza di una singola sostanza elencata nella parte prima sia inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima.

Nel caso in cui siano presenti più sostanze elencate, in parte o totalmente, nella parte prima e incluse anche in una categoria della parte seconda, si applicano le soglie quantitative più basse».

9. All'allegato *A* del decreto del Ministro dell'ambiente pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nell'allegato II, parte seconda, al primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini del presente decreto si applicano le soglie quantitative più basse».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1995

Il Ministro: BARATTA

95A5152

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 giugno 1995.

Modificazioni all'allegato al decreto 13 gennaio 1995 concernente «Elenco delle specialità medicinali per uso veterinario contenenti sostanze ad azione ormonale che possono essere somministrate agli animali d'azienda».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 13 gennaio 1995 contenente l'elenco delle specialità medicinali per uso veterinario contenenti sostanze ad azione ormonale che possono essere somministrate agli animali d'azienda;

Considerato che la specialità medicinale per uso veterinario «Crono-Gest P.M.G.S.» nelle varie concentrazioni e confezioni della ditta Intervet - Milano è stata erroneamente compresa fra quelle contenenti il principio attivo «fluorocronolone» mentre la specialità medicinale in questione contiene la «gonadotropina sierica P.M.S.G.»;

Ritenuto necessario procedere alla modifica del decreto sopraindicato nella parte relativa all'allegato;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al presente decreto sostituisce l'elenco di cui all'allegato al decreto 13 gennaio 1995.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 275

ALLEGATO

Principio attivo. Progesterone

Nome specialità: Progesterone

Ditta: Vetem - Porto Empedocle (Agrigento)

Confezioni: soluzione iniettabile flacone 10 ml

N. registrazione. 856/A

Nome specialità: Izoprogesterone

Ditta Izo - Brescia

Confezioni soluzione iniettabile flacone 20 ml

N. registrazione: 14103

Nome specialità Progest E
Ditta: Lisapharma - Erba (Como)
Confezioni: soluzione iniettabile flacone 20 ml
N. registrazione: 16429/1

Nome specialità. Afisterone
Ditta: Afi - Sumirago (Varese)
Confezioni soluzione iniettabile flacone 20 ml
N. registrazione: 11717

Nome specialità: Luteogestin
Ditta. Fatro - Ozzano Emilia (Bologna)
Confezioni. soluzione iniettabile flacone 10 ml
N. registrazione: 18875

Principio attivo: Progesterone e gonadotropina

Nome specialità: Ninfalon
Ditta: Intervet - Milano
Confezioni. soluzione iniettabile - astuccio 1 dose e 5 dosi
N registrazione. 24202

Nome specialità: Gravormon E forte
Ditta: Farmaceutici Gellini - Aprilia (Latina)
Confezioni: soluzione iniettabile flacone 20 ml
N registrazione: 10375/1

Principio attivo Estradiolo

Nome specialità: Estradiol B
Ditta: Fatro - Ozzano Emilia (Bologna)
Confezioni: soluzione iniettabile flacone 5 ml
N registrazione. 9990

Principio attivo: Testosterone

Nome specialità: Testo-Lisa
Ditta Lisapharma - Erba (Como)
Confezioni: soluzione iniettabile fiale monodose da 10 cc
N. registrazione 15963

Principio attivo: Fluorocronolone

Nome specialità: Crono-Gest Spugne
Ditta. Intervet - Milano
Confezioni:
pecora: 25 × 30 mg
pecora/agnella 25 × 40 mg
capra. 25 × 45 mg
N. registrazione: 25595 - 25595/1 - 25595/2

Principio attivo: Norgestomet-Estradiolo

Nome specialità: Crestar
Ditta. Intervet - Milano
Confezioni. soluzione iniettabile 5 e 25 dosi
Numero di A.I.C.:
100166026 scatola 5 dosi
100166014 scatola da 25 dosi

Principio attivo: Progesterone

Nome specialità: PRID 2
Ditta Farmaceutici Gellini
Confezioni: 10 spirali
Numero di A.I.C.. 100081013

95A5171

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 agosto 1995.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, con godimento 1° settembre 1995 e scadenza 1° settembre 2005, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 agosto 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 85.811 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo,

con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito,

con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1995 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)*, dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del presente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 agosto 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il

quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 agosto 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 1° settembre 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005. Dette operazioni avranno inizio il 1° settembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A5172

MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 12 luglio 1995.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e 1995.

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1995, recante termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e 1995;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini per la presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 15 luglio 1995, previsto all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 1995 specificato in premessa, relativo alla presentazione delle domande da parte delle amministrazioni dello Stato, è prorogato al 15 settembre 1995.

2. Il termine del 31 luglio 1995, previsto all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 5 maggio 1995, relativo alla presentazione delle domande da parte delle regioni, è prorogato al 30 settembre 1995.

3. Il termine del 31 agosto 1995, previsto all'art. 6, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 5 maggio 1995, relativo alla presentazione delle domande da parte degli enti locali e delle unità sanitarie locali, è prorogato al 31 ottobre 1995.

4. Il termine del 31 luglio 1995, previsto all'art. 8, comma 1, ed i termini del 15 agosto 1995 e del 31 agosto 1995, previsti all'art. 8, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 5 maggio 1995, relativi alla presentazione delle domande da parte degli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, sono prorogati rispettivamente al 30 settembre 1995, al 15 ottobre 1995 e al 31 ottobre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro: OSSICINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 338

95A5187

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1995.

Ricognizione e riallocazione di risorse resesi disponibili a seguito di revoche di finanziamenti di progetti immediatamente eseguibili - FIO 1986-1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti ed occupazione;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti ed occupazione»;

Viste le proprie delibere 12 maggio 1988, 3 agosto 1988 e 19 dicembre 1989, con le quali vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la propria delibera 3 agosto 1993 con la quale sono stati revocati finanziamenti di progetti immediatamente eseguibili 1986 e 1989, per un ammontare di importi progettuali di complessive lire 232.097 milioni, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme resesi disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, in particolare l'art. 1, comma 1, il quale prevede il riesame dei programmi di intervento da parte del CIPE previsti dalla normativa vigente, e in tale contesto la facoltà di deliberare revoche di finanziamenti di opere non avviate o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme resesi disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, ad altre opere affidabili secondo determinate priorità;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993 con la quale la somma di L. 112.558.400.000, resasi disponibile sulle revoche di finanziamenti disposte con la sopracitata

delibera 3 agosto 1993, viene destinata per la realizzazione di progetti di competenza regionale da individuare con successiva deliberazione CIPE;

Considerato che della predetta disponibilità di L. 112.558.400.000 la somma di L. 9.859.000.000 rimane a disposizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in quanto rinveniente da revoche di progetti FIO non concernenti interventi ambientali;

Tenuto conto che ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994, occorre trasferire, a valere sul predetto importo di L. 112.558.400.000 la somma di L. 21.604.000.000 derivante dalla revoca del progetto FIO 1986, n. 106, riguardante l'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Consorzio di Caserta, al commissario incaricato di sopperire all'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Considerato che, ai sensi del soprarichiamato art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 398/1993, il residuo importo di L. 81.095.400.000, derivante da revoche di opere destinate ad interventi di tutela ambientale, va messa a disposizione sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. La somma di L. 81.095.400.000 indicata in premessa verrà messa a disposizione sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente per il finanziamento dei progetti regionali compresi nei documenti regionali di programma in conformità con le procedure previste dal Piano triennale tutela ambientale 1994-1996;

FIO 1989	Finanziamenti revocati	Somme versate giacenti sul cap 7090 stato previsione Ministero bilancio
	(importi in lire)	
Regione Campania:		
prog. n. 44	4.078.000.000	1.840.000.000
prog. n. 50	12.305.000.000	5.553.000.000
Regione Toscana:		
prog. n. 140 . . .	17.940.000.000	7.286.400.000
Regione Abruzzo:		
prog. n. 34	6.779.000.000	4.292.000.000
Regione Lazio:		
prog. n. 69	18.000.000.000	11.396.000.000
prog. n. 72	15.885.000.000	7.169.000.000
Regione Lombardia:		
prog. n. 85	37.460.000.000	16.906.000.000
Regione Molise:		
prog. n. 100 . . .	3.902.000.000	2.470.000.000
Regione Piemonte:		
prog. n. 112 . . .	27.000.000.000	17.094.000.000
Regione Veneto:		
prog. n. 160 . . .	11.197.000.000	7.089.000.000
Totale . . .	154.546.000.000	81.095.400.000

2. La somma di L. 21.604.000.000 derivante dalle revoche del progetto FIO 1986, n. 106, di cui alle premesse, è assegnata al commissario incaricato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994, di effettuare gli interventi volti a fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 158

95A5157

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Modificazione alla deliberazione 30 dicembre 1992 concernente direttive sulle modalità e procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, come modificata dalla successiva in data 22 novembre 1994, concernente direttive sulle modalità e procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni;

Visto in particolare il punto 7) della predetta delibera che regola le procedure per l'affidamento degli incarichi per la determinazione del valore delle partecipazioni da dismettere e del successivo collocamento;

Vista la proposta del Ministro del tesoro di modifica del precedente punto 7) tendente a consentire all'amministrazione di potersi avvalere degli intermediari che abbiano svolto analogo incarico in occasione di operazioni e progetti di dismissione riguardanti non solo le azioni della medesima società ma anche di parte preponderante della stessa;

Visto l'art. 1, *a)*, VII), della direttiva comunitaria n. 92/50 che esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari;

Vista la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti n. 105/95 in data 29 luglio 1995 con la quale si chiarisce che l'attività di collocamento va qualificata come servizio finanziario quando vi sia collegata una funzione agevolatrice dell'operazione (concessione di finanziamenti o altri «facilities»);

Considerato che la modifica in questione va valutata confrontando il prevedibile guadagno in termini di accelerazione dei tempi di dismissione e di minori costi, in ragione della specifica esperienza già maturata dallo specialista, con l'interesse ad adottare procedure che sviluppino la concorrenzialità e la trasparenza, al fine di dare al mercato massima garanzia di indipendenza dello specialista incaricato;

Delibera:

1. La facoltà di cui al punto 7) della delibera richiamata in premessa di affidare l'incarico in ragione della specifica esperienza acquisita e della funzionalità dell'incarico stesso, direttamente allo specialista che ha già svolto, anche congiuntamente con altri intermediari, analogo incarico per precedenti operazioni di dismissione di azioni della stessa società può essere estesa anche allo specialista che ha svolto analogo incarico per progetti di dismissione di azioni della stessa società o di parte preponderante di detta società.

2. L'amministrazione, per il rispetto delle normative comunitarie ed in particolare della direttiva 92/50 richiamata in premessa e per assicurare la trasparenza delle procedure d'incarico, potrà esercitare la facoltà di cui al punto 1) solo in presenza dei seguenti requisiti:

i servizi oggetto dell'incarico devono presentare connotazioni tali da farli riconoscere come servizi finanziari esclusi dall'ambito applicativo della citata direttiva 92/50; devono in particolare essere accompagnati da elementi di concessione di mezzi di finanziamento o di «facilities» ad essi assimilabili a scopi agevolativi dell'operazione di dismissione;

il soggetto cui si affida l'incarico deve aver acquisito l'obiettiva capacità ed esperienza nella materia oggetto dell'incarico; deve inoltre aver svolto analogo incarico in precedenti operazioni effettivamente portate a termine, anche in relazione ad altra società;

l'esperienza acquisita deve essere funzionale all'incarico da affidare, avuto riguardo al rapporto intercorrente tra l'incarico in precedenza svolto sotto il duplice profilo della sua ampiezza e complessità ed il nuovo incarico;

la designazione diretta deve consentire effettivi guadagni di efficienza sia in termini di accelerazione dei tempi delle operazioni di dismissione che di minori costi, tenendo anche conto della necessità di assicurare al mercato massime garanzie di indipendenza del soggetto prescelto.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

95A5158

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le delibere di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Visto il decreto rettorale di modifica di statuto 13 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1993;

Ritenuto di dover provvedere alla correzione di detto decreto;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ed. 94/95), approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 2 (Titolo XII - Corso di laurea in farmacia) al quarto capoverso tra gli otto orientamenti previsti: «microbiologico, citologico» leggasi «microbiologico-citologico»;

l'art. 3 (Titolo XII - Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche) tra gli insegnamenti fondamentali elencati:

«chimica degli alimenti» leggasi «chimica degli alimenti (semestrale)»;

«farmacologia e farmacognosia III (g)» leggasi «farmacologia e farmacognosia III (semestrale) (g)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1995

Il rettore: TECCE

95A5159

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricostituzione del collegio dei revisori del Comitato olimpico nazionale italiano

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 agosto 1995 è stato ricostituito il collegio dei revisori del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il quadriennio che decorre dalla data del decreto stesso.

95A5144

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente il provvedimento n. 375/1995 del 18 luglio 1995, relativo ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

Il provvedimento n. 375, datato 18 luglio 1995, del Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 170 del 2 agosto 1995), è privo di effetti giuridici, in quanto il provvedimento medesimo è in corso di perfezionamento.

95A5164

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «DIEZIME» (modifiche di autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n 422/1995 del 17 agosto 1995

Specialità medicinale. «DIEZIME» nelle confezioni:

1 FL. 250 MG + 1 F SOLV. 2 ML IM IV,

1 FL. 500 MG + 1 F SOLV. 2 ML IM IV,

1 FLAC. 1 G + 1 F. SOLV 4 ML IM,

1 FL. 1 G + 1 F. SOLV. 4 ML IM IV;

1 FLAC. 2 G + 1 F. SOLV. 10 ML IV.

Titolare A.I.C. Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a con sede e domicilio fiscale in Milano - Via Civitali, 1, codice fiscale e partita IVA n. 00748210150

Modifiche apportate: cambio di ragione sociale della società licenziante in Hoechst Roussel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale e partita IVA n. 00832400154.

La modifica di ragione sociale si applica anche all'officina di produzione sita in Scoppito (L'Aquila).

Decorrenza di efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

95A5181

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «SYMBOL» (modifiche di autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le speciaficazioni di seguito indicate

Provvedimento n. 419/1995 del 16 agosto 1995

Società Monsanto Holding Gmbh. Immerman Strasse, 4000 Dusseldorf (D)

Specialità medicinale. «SYMBOL» tutte le confezioni N. di A I C. di specialità 027307

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità è ora modificata in «Misodex», la ragione sociale del titolare dell'A.I.C. è variata da G D. Searle Gmbh (Germania) in Monsanto Holding Gmbh, Immerman Strasse, 4000 Dusseldorf (Germania)

La società titolare dell'A I C. è rappresentata in Italia dalla società Sepharma S r l., via Walter Tobagi, 8, Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale 09150010156

95A5180

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «IVELIP»

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate·

Decreto A.I C n. 537/1995 del 16 agosto 1995

Specialità medicinale: «IVELIP» nelle forme e confezioni 1 flacone emulsione iniettabile e.v da 100 ml, da 250 ml, da 500 ml e da 1000 ml.

Titolare A.I C. Clintec Nutrition Clinique di Montargis (Francia), rappresentata in Italia dalla società Clintec S.r l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard n. 5, codice fiscale 07270410587

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n 537/1993·

«20%» 1 flacone emulsione iniettabile e v. 100 ml.

A I C.. n. 029046012 (in base 10) 0VQF7W (in base 32),

classe «a per uso ospedaliero H», prezzo L. 15.900, ai sensi dell'art 1 del D.L 21 luglio 1995, n 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali,

«20%» 1 flacone emulsione iniettabile e v 250 ml

A.I C: n 029046024 (in base 10) 0VQF88 (in base 32),

classe· «a per uso ospedaliero H», prezzo L 31 700, ai sensi dell'art. 1, del D L. 21 luglio 1995, n 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali,

«20%» 1 flacone emulsione iniettabile e v. 500 ml:

A.I C.: n. 029046036 (in base 10) 0VQF8N (in base 32);

classe· «a per uso ospedaliero H», prezzo L. 52.200, ai sensi dell'art 1, del D.L. 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

«20%» 1 flacone emulsione iniettabile e.v 1000 ml;

A I.C n 029046048 (in base 10) 0VQF90 (in base 32);

classe. «a per uso ospedaliero H», prezzo L 77 200, ai sensi dell'art 1, del D.L. 21 luglio 1995, n. 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Produttore. la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A I.C , nel proprio stabilimento sito in Montargis (Francia), Zone Industrielle d'Amilly BP 347

Composizione.

ogni 100 ml di emulsione contengono: principio attivo: olio di soia purificato g 20, eccipienti fosfatidi d'uovo purificati, glicerolo, oleato di sodio, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche apporto di calorie lipidiche nel corso di una alimentazione parenterale equilibrata, quando l'alimentazione orale o enterale è impossibile o insufficiente Apporto di acidi grassi essenziali.

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

95A5182

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «BERUN»

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate.

Decreto A I C. n. 538/1995 del 17 agosto 1995

Specialità medicinale «BERUN»

Titolare A I.C. Roerig farmaceutici italiana S r.l , con sede e domicilio fiscale in Borgo S. Michele (Latina), strada statale 156, km 50 - codice fiscale n 06320490581.

Produttore officina comune della società Pfizer/Roerig, sita in Borgo S Michele (Latina)

Confezione autorizzata: numeri A I C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993

30 compresse divisibili da 2 mg.

A I C. n 029467014 (in base 10) 0W38D6 (in base 32);

classe: B; prezzo L. 31.200, ai sensi dell'art. 1 del D L. 21 luglio 1995, n 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali,

20 compresse divisibili da 4 mg·

A I.C. n 029467026 (in base 10) 0W38DL (in base 32);

classe B, prezzo L 30 400, ai sensi dell'art 1 del D.L. 21 luglio 1995, n 294, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali

Composizione·

una compressa divisibile da 2 mg contiene· principio attivo doxazosin metilsolfonato (pari a doxazosin base 2 mg),

una compressa divisibile da 4 mg contiene· principio attivo doxazosin metilsolfonato (pari a doxazosin base 4 mg),

eccipienti in entrambe le preparazioni. cellulosamicro cristallina lattosio, amido glicolato sodico, magnesio stearato sodio lauril solfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche è indicato nel trattamento delle ostruzioni del flusso urinario e dei sintomi associati all'ipertrofia prostatica benigna Può essere usato nei pazienti affetti da ipertrofia prostatica benigna sia ipertesi che normotesi Nei pazienti con ipertensione e IPB entrambe le condizioni sono state efficacemente trattate mediante monoterapia a base di doxazosin.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n 539/1992).

Decorenza di efficacia del decreto· dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*

95A5183

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 4 settembre 1995

Dollaro USA	1624,90
ECU	2079,22
Marco tedesco	1113,10
Franco francese	322,27
Lira sterlina	2529,97
Fiorino olandese	993,46
Franco belga	54,105
Peseta spagnola	12,968
Corona danese	286,45
Lira irlandese	2587,33
Dracma greca	6,909
Escudo portoghese	10,689
Dollaro canadese	1209,99
Yen giapponese	16,640
Franco svizzero	1358,38
Scellino austriaco	158,28
Corona norvegese	254,33
Corona svedese	222,68
Marco finlandese	371,15
Dollaro australiano	1218,35

95A5231

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Domande di brevetto a disposizione delle imprese

Si elencano di seguito i titoli delle innovazioni, oggetto di brevetto, che possono essere di utilità alle imprese italiane, grandi e medio/piccole, al fine di migliorare la loro competitività sia a livello nazionale sia internazionale:

Procedimento di compressione di immagini fisse, realizzata mediante una struttura dati gerarchica Rif. CNR 950.

Apparecchiatura elettronica per il rilevamento, il controllo e la valutazione delle caratteristiche fisiche, strutturali e meccaniche di campioni di materiali non flessibili, mediante le tecniche di tipo distruttivo. Rif. CNR 996

Sistema informatico SISTRO per la gestione di una banca dati e per l'analisi della diversità su sistemi trofici Rif. CNR 999.

Metodo per l'identificazione del virus A della vite (GVA), anticorpi monoclonali (MAb) contro GVA e linea cellullare di ibridoma atta a produrre gli anticorpi monoclonali stessi. Rif. CNR 1029.

Metodo e dispositivo per la ricostruzione al volo di dati di tomografia ed emissione di positroni Rif. CNR 1038.

Procedimento per la realizzazione di un saggio immunoenzimatico che consenta la rilevazione di parvovirus B19 direttamente da campioni clinici. Rif. CNR 1060.

«Follow Up» - sistema per la gestione dell'archivio clinico del medico di base. Rif. CNR 1061.

Processo per la produzione di idrogeno ad alta pressione in celle a combustibile a carbonati fusi. Rif. CNR 1080.

Stimolatore magnetico programmabile per tessuti eccitabili in particolare per il sistema nervoso centrale e periferico. Rif. CNR 1083.

Materiali polimerici liquido-cristallini per applicazioni elettroottiche e procedimento per la loro preparazione. Rif. CNR 1084.

Apparecchiatura automatica per impiego in allevamenti e simili, atta a selezionare e convogliare animali Rif. CNR 1085.

Metodo diagnostico per la determinazione della infertilità maschile dei mammiferi basato su un procedimento di estrazione della proteasi acrosina-simile e della proteasi benzamidina-resistente e sulla determinazione delle loro attività enzimatiche. Rif CNR 1086.

Metodo di immobilizzazione di glicosidasi su un supporto per l'aromatizzazione di bevande vegetali. Rif. CNR 1087.

Nuovo processo per deacetilare la chitina. Rif. CNR 1089.

Dispositivo con sensori a fibra ottica per il controllo della corretta posizione angolare di arresto di un mandrino od altro organo ruotante. Rif. CNR 1094.

Dispositivo di movimentazione a cinghia, particolarmente adatto per impianti robotizzati orientati al montaggio leggero. Rif. CNR 1095.

Dispositivo di posizionamento spaziale ad architettura parallela Rif. CNR 1096.

Tecnica di fotolitografia *in situ* di strati sottili di materiali superconduttori ad alta temperatura critica. Rif. CNR 1098.

Sensore di campo magnetico utilizzante un'interfaccia prisma-cristallo liquido come elemento elettroottico passivo. Rif. CNR 1099.

Metodo per formare una pellicola sensibile all'umidità, sensore ricoperto da detta pellicola e dispositivo comprendente detto sensore. Rif. CNR 1100.

Metodo per formare un film spesso sensibile all'umidità, sensore comprendente detto film e dispositivo comprendente detto sensore. Rif CNR 1101.

Metodo per formare una pellicola sensibile all'umidità, sensore ricoperto da detta pellicola e dispositivo comprendente detto sensore Rif. CNR 1102.

Metodo di diagnosi *in vitro* di allergia respiratoria da polline di cipressus arizonica. Rif. CNR 1103.

Programma per elaboratore «Hyperstat». Rif. CNR 1104

Procedimento per la realizzazione di un saggio biologico per la valutazione della qualità delle acque di un corpo idrico recettore inquinante da sostanze organiche Rif. CNR 1105.

Materiali vetroceramici ottenuti a partire da scorie di amianto e reflui di impianti industriali idrometallurgici e processo per la loro preparazione. Rif CNR 1107.

Processo per il recupero di zinco, ferro e metalli pesanti da fanghi reflui di trattamento dello zinco di impianti idrometallurgici Rif. CNR 1108.

Processo per la preparazione di materiali ceramici utilizzando reflui di amianto e materiali ceramici così ottenuti. Rif. CNR 1109

Metodo per rimuovere e recuperare cromo trivalente da acque reflue. Rif CNR 1110.

Procedimento per la purificazione in linea di esafluoruro di zolfo impiegato in apparecchiature elettriche e simili. Rif. CNR 1111.

Apparecchiatura di controllo della cilindrata di pompe oleodinamiche a cilindrata variabile, con limitazione ibrida di coppia-velocità. Rif. CNR 1112.

Confinamento di isotopi di idrogeno in matrici metalliche Rif CNR 1114.

Suscettometro magnetico a filo vibrante. Rif. CNR 1115.

Apparato per la misura delle proprietà elettriche di campioni superconduttivi e procedimento per detta Rif. CNR 1116

Procedimento per la produzione di carta da stocchi di mais e da piante annuali in genere, mediante biotrattamento Rif. CNR 1118

Procedimento per il pilotaggio, mediante impostazione di una procedura di calcolo iterativa, dei robot e delle macchine similari programmabili. Rif CNR 1119.

Catalizzatore e procedimento per carbonilare alcoli alifatici a basso peso molecolare e miscele di acidi carbossilici e loro esteri così ottenute. Rif. CNR 1125.

Cella a combustibile con flusso di elettrolita con piatti monopolari funzionanti da *collettori di gas, elettrolita e corrente.* Rif. CNR 1126.

Impiego di timasina alfa 1 in combinazione con interferone alfa nel trattamento dell'epatite cronica da virus B e C. Rif. CNR 1144.

Apparecchiatura di ausilio per chirurgia stereotassica. Rif. CNR 1161.

Metodo immunocitometrico per il rilevamento di linfociti apoptotici. Rif. CNR 1180.

95A5165

Domande di brevetto su cui sono emersi interessi industriali

Rif CNR 1091 «Metodo ionoforetico per la somministrazione di farmaci e composizione farmaceutica solida per la sua realizzazione».

Metodo ionoforetico e composizione farmaceutica per la somministrazione di farmaci attraverso la pelle o altra membrana biologica in cui il deposito di farmaco è costituito da una composizione solida che viene solubilizzata *in situ* al momento della somministrazione.

Rif. CNR 1121 «Oligonucleotidi antisenso complementari all'RNA messaggero del recettore umano della urochinasi».

Oligonucleotidi antisenso — fosfodiesteri eventualmente stabilizzati con residui fosforotioati o analoghi, oppure modificati nell'intero scheletro zucchero-fosfato — di sequenza complementare all'RNA messaggero del recettore umano dell'urochinasi sono in grado di abolire l'invasività di cellule neoplastiche inibendo la superespressione del recettore stesso, diretto responsabile del fenotipo invasivo Tali oligomeri possono pertanto essere impiegati come medicamenti per il trattamento di neoplasie primarie e secondarie, nonché in altre forme patologiche nelle quali la superespressione del recettore dell'urochinasi è evento patogenico.

Rif° CNR 1130 «Trascritto antisenso associato ad alcuni tipi di cellule tumorali ed oligodeossinucleotidi sintetici utili nella diagnosi e nel trattamento di dette cellule tumorali».

Trascritto chimerico antisenso che ibridizza con l'mRNA immaturo di un gene ibrido con traslocazione OND diretti verso una qualsiasi regione di detto trascritto antisenso e loro uso farmaceutico o diagnostico.

Rif. CNR 1134 «Dispositivo emulatore di mouse per disabili fisici».

Dispositivo emulatore per consentire l'accesso agli elaboratori elettronici a soggetti disabili fisici, comprendente un dispositivo di puntamento direzionale per indirizzare il cursore sullo schermo dell'elaboratore in una direzione selezionata, un blocco con almeno due pulsanti per l'attivazione di comandi; un generatore di segnali, collegabile all'elaboratore elettronico tramite la porta del mouse dell'elaboratore stesso Il generatore comprende un microcontrollore programmabile, che consente l'interfacciamento dell'emulatore con un elaboratore qualsiasi.

Ove emergano altri interessi allo sfruttamento, contattare l'Ufficio trasferimento innovazioni, brevetti, normativa tecnica del Consiglio nazionale delle ricerche, via Tiburtina, 770 - 00159 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

95A5166

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

disciplina· tecnologie ricombinanti - settore· E13X

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

95A5185

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

disciplina litologia e geologia - settore D03B,

disciplina chimica generale ed inorganica - settore. C03X

Facoltà di medicina e chirurgia

disciplina medicina legale - settore: F22B.

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

95A5186

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S